

agenzia mensile di informazione sulle iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione Via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
Co. Gra. S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo

UNIVERSITA'
DEMOCRATICA

Novembre 1987
Anno IV n. 39

IN QUESTO NUMERO

= "Un 'ministero universitario' di facile governo"	p. 1
= Testo del disegno di legge per l'istituzione del ministero "Università-Ricerca"	p. 2
= Prossime riunioni del CUN	p. 3
= Richiesta di incontro con il ministro da parte delle forze che rappresentano i ricercatori universitari	p. 4
= Richiesta di incontro con il ministro da parte del CUN	p. 4
= Una lettera sulla prima iniziativa di Galloni e Ruberti per l'università	p. 4
= A Palermo una iniziativa di informazione-dibattito sul nuovo ministero	p. 5
= Convocazione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari a Roma il 20.11.87	p. 6

Un «ministero universitario» di facile governo

GIORNALE DI SICILIA

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1987

Il progetto di costituzione del nuovo ministero è stato accolto da un coro di entusiastica adesione da parte di quasi tutti gli accademici a cui è consentito esprimersi dalle pagine dei giornali. Un'adesione spesso frettolosa, superficiale e corporativa, in una sorta di logica del «far da sé e per sé».

Più recentemente invece si sta sviluppando un confronto più meditato sulla base del testo del disegno di legge che prevede la formazione di nuovo ministero, approvato il 26 agosto e presentato al Senato che ne ha iniziato la discussione.

Un Ddl in cui sia in contenuti «tecnici» sia quelli più esplicitamente politici consentono di comprendere appieno la natura dell'operazione in corso e di individuare i veri obiettivi che si propongono coloro che tale operazione stanno guidando. In particolare, l'articolo 4 impegna il governo a presentare entro tre mesi un Ddl disciplinante l'autonomia dell'università e degli enti di ricerca, sentiti «il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, la Conferenza dei rettori, il Consiglio nazionale delle ricerche».

Ma non ha alcun senso positivo accrescere l'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria degli atenei senza contestualmente riformare le strutture organizzative, l'assetto della docenza didattica e senza assicurare l'autonomia della ricerca universitaria.

A questo proposito il Consiglio universitario nazionale (Cun), nel parere del 24 gennaio scorso sul Ddl Covatta-Faluccci, ha affermato:

«In primo luogo, l'autonomia non può essere definita in modo soddisfacente, e tanto meno realizzata sul piano legislativo, prescindendo dalle soluzioni che si vogliono adottare per l'assetto organizzativo dell'università. L'autonomia che si intende assicurare alle singole sedi sarebbe povera di contenuti effettivi, incerta nei suoi limiti, se non fossero definiti simultaneamente e in modo coerente i vincoli che essa deve rispettare, e per conseguenza i rapporti fra i soggetti che esercitano funzioni e poteri nell'ambito universitario: a livello nazionale, singole università, ministero e organi di governo».

Tale posizione il Cun l'ha ribadita nel parere che il 19 settembre ha dato sul Ddl per il nuovo ministero: «Il Consiglio ritiene che l'art. 4 del Ddl, nell'impegnare il ministero alla presentazione di nuove norme per l'autonomia dell'università, debba richiamarsi — seppure sinteticamente — al definitivo riassetto delle strutture universitarie e della organizzazione didattica nonché alla realizzazione dei piani quadriennali, già previsti dalla legge, richiamando così anche l'impegno alla emanazione di norme volte alla realizzazione del diritto allo studio eliminando l'attuale frammentazione di interventi e alla definizione del ruolo e dei compiti dei ricercatori». Di tutti questi impegni, richiamati più volte dal Cun e contemplati dalla legge, Ruberti nel suo Ddl e nelle sue dichiarazioni, non ne ha assunto nemmeno uno. A Ruberti pare interessare solo rendere «autonomi» gli atenei così come sono e l'unica riforma degli organismi che sembra stargli a cuore è quella di affiancare al Cun (organismo previsto dalla legge ed eletto su base nazionale per rappresentare l'intera università) la Conferenza dei rettori (organismo non previsto da alcuna legge, sommatoria di quanti sono stati eletti dai professori dei singoli atenei per gestire i singoli atenei). Ed è significativo che Ruberti, proprio quando si appresta a dirigere un ministero specifico per l'università, si preoccupi di indebolire il ruolo del Cun anziché di riformarlo per farne l'organismo di autogoverno (realmente rappresentativo dell'intero mondo universitario), a salvaguardia dell'autonomia dell'università anche rispetto al potere politico-amministrativo del nuovo ministero.

La volontà di una gestione accentratrice e autoritaria del nuovo ministero da parte di Ruberti per «spingere» la ricerca universitaria ad un più stretto rapporto di dipendenza con le imprese private, emerge chiaramente anche in altre parti del decreto. Ed è ancora lo stesso Cun che, nel già richiamato parere del 19 settembre, si preoccupa di precisare che «il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo debba esser indirizzato a consolidare e sviluppare il ruolo non sostituibile che l'università svolge nell'ambito della ricerca di base, intesa nel senso più ampio di ricerca non finaliz-

zata», e denuncia come «fin dall'art. 1 (del Ddl) l'attribuzione al ministero di una attività dirigitica (alta direzione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica) non sia comunque compatibile con la necessaria salvaguardia della libertà della ricerca» e poi ancora: «suscita perplessità la costituzione di cinque Direzioni generali, che sembrano riprodurre un sistema rigido di amministrazione centrale».

Un'altra norma del Ddl che esplicita ancor più la volontà accentratrice di Ruberti è quella contenuta nel sesto comma dell'articolo 8: «Per sopperire alle esigenze organizzative e funzionali del ministero, il ministro può avvalersi di esperti scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, nonché di persone di alta qualificazione dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, anche economici, e dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica o di altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nella misura complessiva di 35 unità». Così il ministro-principe sceglie i membri del suo consiglio, svuotando di qualsiasi reale funzione gli organismi elettivi.

I primi atti politici di Ruberti preannunciano una gestione del nuovo ministero finalizzata a mantenere e rafforzare gli organismi di gestione più conservatori (senato accademico, consiglio di facoltà, istituto), continuando ad escludere dal governo dell'università i ricercatori, i non docenti e gli studenti; a ripristinare la piramide accademica differenziando maggiormente i professori associati dai professori ordinari e continuando a non riconoscere ai ricercatori l'attività effettivamente svolta; a differenziare ulteriormente gli atenei, penalizzando quelli meridionali; a ridurre il numero degli studenti attraverso il numero chiuso e una maggiore selezione (diploma universitario; allungamento degli anni dei corsi di laurea e aumento del numero degli esami).

Nunzio Miraglia
membro dell'Ufficio di presidenza
del Consiglio universitario nazionale
e coordinatore dell'Assemblea nazionale
dei ricercatori universitari

ANCORA SUL NUOVO MINISTERO "UNIVERSITA'-RICERCA"

Nel numero scorso di "Università Democratica" abbiamo riportato il parere del Consiglio Universitario Nazionale sul ddl per l'istituzione del "Ministero per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica".

Su questa questione ha discusso la Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori che si è riunita a Roma il 29 ottobre scorso. Sono emerse molte preoccupazioni sul modo in cui si sta pervenendo all'istituzione del nuovo ministero.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori convocata per il 20 novembre a Roma prenderà posizione su questo importante problema.

Come ulteriore contributo all'informazione e al dibattito si riporta un intervento (v. pag. 1) e il testo del disegno di legge (v. sotto) su cui è cominciata la discussione nelle commissioni istruzione e affari costituzioni del Senato che operano, su questo tema, congiuntamente.

Il 19 ottobre l'Ufficio di presidenza del CUN ha illustrato il proprio parere sul nuovo ministero alla commissione istruzione del Senato.

Disegno di legge n. 413 d'iniziativa del Governo

"Istituzione del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica".

Approvato dal governo il 26 agosto 1987 e presentato al Senato =====

Art. 1

1. È istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, con lo scopo di sovrintendere all'indirizzo politico e di esercitare la vigilanza, nei limiti stabiliti dalla presente legge, sulle Università, gli Istituti superiori di grado universitario e gli enti di ricerca, nonché di sovrintendere all'indirizzo politico ed all'alta direzione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2

1. Al Ministero spettano, oltre ai compiti già attribuiti dalla vigente normativa al Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

A) la formulazione delle proposte di indirizzo politico dell'attività di ricerca, nel rispetto dei principi di libertà e di autonomia sanciti dall'art. 33, primo e ultimo comma, della Costituzione, nonché delle attribuzioni proprie degli altri Ministeri;

B) la promozione e la definizione delle iniziative nazionali inerenti la ricerca scientifica e tecnologica;

C) le funzioni della Presidenza e del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti il Consiglio nazionale delle ricerche;

D) le competenze spettanti al Ministro e al Ministero della Pubblica Istruzione relative all'istruzione e alla ricerca universitaria, ivi compresa la vigilanza sulle Università, gli Istituti superiori di grado universitario e gli enti di ricerca già vigilati dal Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

E) l'esercizio delle attività connesse alla partecipazione italiana e programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari e internazionali, nonché alla presenza italiana negli organismi internazionali, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, e, negli organismi comunitari, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

F) la predisposizione e la presentazione al C.I.P.E. della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia di cui all'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283. La relazione deve essere allegata a quella previsionale e programmatica.

Art. 3

1. In tutti gli atti riguardanti le competenze trasferite al Ministero, le parole "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della Ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della Pubblica Istruzione" sono sostituite con quelle "Ministero o Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica".

Art. 4

1. In attuazione dell'art. 33, primo ed ultimo comma, della Costituzione, il Ministro esercita le proprie attribuzioni nei confronti delle università, degli Istituti superiori di grado universitario e degli enti di ricerca secondo i seguenti principi:

A) le università e gli Istituti superiori di grado universitario godono:

1) di autonomia didattica nel rispetto delle norme che regolano il conseguimento dei titoli di studio nell'ambito del sistema formativo scolastico e nel rispetto del necessario raccordo tra istruzione secondaria e istruzione superiore di grado universitario, anche per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente e gli sbocchi professionali;

2) di autonomia organizzativa per quanto concerne sia il funzionamento e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca operanti in ciascun ateneo, che il grado di autonomia amministrativo finanziaria e di gestione da attribuire alle strutture stesse;

3) di autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

B) gli enti di ricerca godono, nell'ambito delle leggi che li regolano:

1) di autonomia organizzativa in relazione al funzionamento e al coordinamento delle strutture di ricerca;

2) di autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Il Governo adoterà su proposta del Ministro, concertata, per quanto riguarda il collegamento con l'istruzione secondaria superiore, con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio Universitario Nazionale, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, la Conferenza dei Rettori, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, apposito disegno di legge disciplinante l'autonomia delle università, degli Istituti superiori di grado universitario e degli enti di ricerca.

Art. 5

1. La Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della Pubblica Istruzione è trasferita al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi. La Direzione generale assume la denominazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. c.

2. Il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio Nazionale Geofisico ed il Consiglio per le Ricerche Astronomiche, ferme restando le loro attuali competenze, sono organi del Ministero.

Art. 6

1. Nell'ambito del Ministero sono costituite, per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, le seguenti direzioni generali:

- degli affari generali e del personale;
- degli enti di ricerca;
- delle università;
- dei programmi di ricerca finalizzata;
- dei rapporti e programmi internazionali.

2. I compiti e l'organizzazione delle direzioni generali e degli altri uffici del Ministero sono definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

3. Alle direzioni generali sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

Art. 7

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del Tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 45 unità, così distribuite: quattro appartenenti alla terza qualifica funzionale; dieci appartenenti alla quarta qualifica funzionale; sette appartenenti alla quinta qualifica funzionale; dieci appartenenti alla sesta qualifica funzionale; nove appartenenti alla settima qualifica funzionale; quattro appartenenti all'ottava qualifica funzionale e uno appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei 45 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, e rideterminate in attuazione del disposto di cui all'art. 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e al comma 3 dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di n. 1 posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e n. 4 posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'art. 24, 1° comma, n. 2, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento dal comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 8

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero sono stabiliti in conformità alle tabelle allegato alla presente legge. All'esito delle procedure di inquadramento di cui al comma 3, lett. A, e nei limiti dei posti del personale in servizio presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria, so-

ridotti i corrispondenti organici del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro provvede alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento, a domanda da presentarsi al Ministero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) del personale di ruolo in servizio presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria alla data di entrata in vigore della presente legge. Quotidianamente non tutti gli interessati presentano domanda di inquadramento, il Ministro della Pubblica Istruzione invita, con avviso di carattere generale, altro personale di pari qualifica a presentare la domanda di cui al presente comma, nel nuovo termine stabilito d'intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

b) del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro.

5. Al personale inquadrato nei ruoli ai sensi del comma 4 è assicurata la conservazione del trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'art. 12, 3° comma, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

6. Per sopperire alle esigenze organizzative e funzionali del Ministero, il Ministro può avvalersi di esperti scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, nonché di personale di alta qualificazione dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, anche economici, e dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica o di altri esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura complessiva di 35 unità. Per il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato ed agli enti pubblici, assunto con contratto di diritto privato di durata annuale rinnovabile, il compenso è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del Tesoro. Gli esperti dipendenti da Amministrazione dello Stato e da enti pubblici sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, qualora gli incarichi loro affidati ostino al regolare svolgimento delle ordinarie funzioni di Istituto.

7. Fino alla ultimazione delle procedure di inquadramento, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della Pubblica Istruzione e presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero.

Art. 9

1. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 3, in possesso del titolo di studio richiesto, può per una sola volta partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, purché

abbia maturato metà dell'anzianità di servizio di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente dell'allegata tabella A, che risultano disponibili dopo gli inquadramenti previsti dall'art. 8, sono comperiti, mediante il concorso speciale per esame previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva, inquadrato nei ruoli del Ministero, in possesso del diploma di laurea e di almeno cinque anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Art. 10

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, alle spese di detto Ministero si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, ad apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Analogamente alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti le spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra i Ministri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre Amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e i dirigenti del Ministero, nel-

l'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano la spesa iscritte nell'apposita rubrica della presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del Tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e

tecnologica e dei Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle Amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'art. 7.

Art. 11

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'art. 10, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1987-89, nonché con l'ulteriore stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 4.500 milioni per gli anni 1988 e 1989 da iscriverne in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del Tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

2. All'onere di lire 1.000 milioni nell'anno 1987 e di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento concernente "Modifiche all'articolo 25 della legge 28 luglio 1984, n. 396, per misure concernenti i detenuti tossicodipendenti", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1987.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

(prevista dagli articoli 8 e 9)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di Qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente Generale	7	Direttore Generale	5
			Consiglio Ministeriale	2
D	Dirigente Superiore	16	Vice Direttore Generale	5
			Consigliere Ministeriale Aggiuntivo	2
			Segretario Gen. organi consultivi	1
			Ispettore Generale	8
E	Primo Dirigente	40	Direttore di divisione	32
			Vice Consigliere ministeriale agg.	6
			Direttore Servizio Segretariato gen. organi consultivi	2
			-----	==
	63			63

TABELLA B

(prevista dall'articolo 8)

Qualifica Funzionale	Dotazione
IX Livello	27
VIII Livello	54
VII Livello	108
VI Livello	138
V Livello	114
IV Livello	114
III Livello	45

	600

Prossime riunioni del CUN: 19-21 novembre, 10-12 dicembre 1987.

Questo numero di "Università Democratica" è stato inviato a membri delle commissioni istruzione del Senato e della Camera, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo (almeno 15.000 lire). Chi vuole ricevere "Università democratica" deve inviare il contributo, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica - Viale delle Scienze - 90129 Palermo - Tel. 091 580644 - 427166.

Roma, 29 Ottobre 1987

All'On. Giovanni GALLONI
MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE
R O M A

Le sottoscritte Organizzazioni che rappresentano i ricercatori universitari chiedono alla S.V. un incontro urgente per prospettare la necessità di una modifica legislativa che consenta l'elezione diretta dei ricercatori nei Comitati Consultivi del C.U.N. (fondi 40%) che attualmente vengono indicati dal C.U.N. stesso.

Peraltro quest'ultimo organismo ha più volte espresso pareri unanimi con cui richiedeva un intervento legislativo nel senso sopra esposto.

Il provvedimento che si sollecita è urgente in quanto si è appena svolta l'elezione (diretta) dei professori per i Comitati Consultivi e il C.U.N. dovrebbe tra breve indicare i "rappresentanti" dei ricercatori.

Infine si fa osservare che per il rinnovo dei Comitati del CNR (che si svolgerà il 25 Gennaio 1988) è già prevista l'elezione diretta dei rappresentanti dei ricercatori universitari.

Vista l'urgenza della questione, Le prospettiamo l'ipotesi di un incontro da svolgersi entro questa settimana.

Ringraziandola, Le porgiamo i più cordiali saluti.

C.G.I.L.-UNIVERSITA' *A. Bellotti*

C.I.S.L.-UNIVERSITA' *Luca*

U.I.L.-SCUOLA

ASSEMBLEA NAZ. DEI RICERCATORI UNIVERSITARI *Nunzio Miraglia*

COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL C.N.U. *Giuseppe*

All'On.le Ministro

Roma, 30 OTT. 1987

S E D E

Signor Ministro,

Le comunico quanto approvato nella seduta del 30.10.1987 in merito alla designazione dei Presidenti dei Comitati Consultivi CUN:

"Il Consiglio, in occasione del rinnovo dei Comitati consultivi del CUN e in relazione alla designazione dei ricercatori nei Comitati stessi, rinnova al Ministro la richiesta di una modifica legislativa urgente per consentire l'elezione diretta dei rappresentanti dei ricercatori nei Comitati, come già previsto per i rappresentanti dei professori.

Si fa presente che l'elezione diretta è già prevista per i rappresentanti dei ricercatori nei Comitati del CNR, il cui rinnovo avverrà il 25 gennaio 1988.

Per esporre meglio le motivazioni di questa richiesta e per sottolinearne l'urgenza, si chiede al Ministro un incontro con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio"

prof. Luigi FRATI

= Paese sera	27.10.87
"UNIVERSITA', I VERI NODI"	
= Sole 24 ore	28.10.87
"MINISTRI SOLERTI SOLO PER GLI ORDINARI"	
= Manifesto	29.10.87
"I DUE MINISTRI"	
= Secolo XIX	29.10.87
"OCME MAI QUEL PROBLEMA?"	
= L'ora	29.10.87
"DUE MINISTRI PER UN SOLO PROBLEMA"	
= Mattino	2.11.87
"UN MINISTERO PER L'UNIVERSITA'"	
=Gazzetta del mezzogiorno	4.11.87
"UNIVERSITA': PENSIAMO AI PROBLEMI PIU' GRAVI"	

Recentemente il governo, su proposta di Galloni e Ruberti (rispettivamente ministro della Pubblica Istruzione e della Ricerca scientifica), ha approvato un disegno di legge che consente anche ai professori universitari a tempo pieno di dirigere organismi di ricerca extrauniversitari. In tal modo si cancella una paradossale situazione che vede discriminati i professori che hanno scelto di dedicarsi esclusivamente all'Università (a tempo pieno) da quelli che invece svolgono anche attività professionale (a tempo definito).

Ci si chiede però quali valutazioni hanno indotto i due ministri a scegliere questa questione come quella prioritaria rispetto a tanti altri problemi dell'università ancora più urgenti e più importanti. La riforma delle strutture, la riforma della didattica, la definizione del ruolo dei ricercatori sono questioni ancora non risolte nonostante quanto previsto dalle attuali leggi.

Gravi storture da anni aspettano di essere superate. Storture grandi come, per esempio, il non reale diritto allo studio, i meccanismi di carriera dei docenti, la inconsistente partecipazione dei ricercatori, dei non docenti e degli studenti alla gestione dell'Università (Consiglio universitario nazionale e organismi di ateneo) e storture «piccole» come, ad esempio, la non elezione diretta dei ricercatori nei comitati per i fondi di ricerca nazionali e nelle commissioni di ateneo e degli studenti e dei non docenti del CUN.

Perché i due ministri (entrambi professori ordinari) si sono precipitati a risolvere un problema che riguarda in concreto solo alcuni professori ordinari? Nella scorsa legislatura i potenti gruppi di professori ordinari «disponevano», per la salvaguardia dei propri interessi corporativi, del Parlamento e dei partiti. Forse che ora dispongono anche dei due ministri che si occupano, di fatto entrambi, dell'Università?

Nunzio Miraglia
coordinatore Assemblea
nazionale
dei ricercatori
universitari

=====
A PALERMO
=====

*Al professori, ai ricercatori, ai non docenti e agli studenti
dell'Università di Palermo*

Il 28 agosto 1987 il governo ha approvato un disegno di legge per l'istituzione del nuovo "Ministero per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica".

Il 19 settembre 1987 il Consiglio Universitario Nazionale ha dato il suo parere e il 20 ottobre l'Ufficio di Presidenza è stato ascoltato dalla Commissione Istruzione del Senato che sta discutendo il disegno di legge assieme alla Commissione affari costituzionali.

Lo scorporo dell'Università dal Ministero della Pubblica Istruzione e il suo passaggio nel nuovo Ministero "Università - Ricerca" quali effetti potrebbe produrre sulla didattica, sulla ricerca, sulla organizzazione e l'autonomia degli atenei e del sistema universitario?

---- Per una maggiore informazione su queste questioni e per consentire un confronto nell'ateneo palermitano

Venerdì 13 novembre '87 alle ore 10,30
nell'Aula del Consiglio di Ingegneria

L'università nel nuovo ministero
'Università - Ricerca'

Dibattito con gli operatori (professori,
ricercatori, non docenti) e gli studenti dell'Università

partecipano

Luigi Frati

Vice Presidente del CUN

Gigliola Lo Cascio

Deputato del PCI

Ignazio Melisenda

Rettore dell'Università di Palermo

Nunzio Miraglia

Coordinatore dell'Assemblea nazionale
dei ricercatori universitari

Vito Riggio

Deputato della DC

=== Sono invitati i rappresentanti dei partiti e dei sindacati ===

La segreteria dell'Assemblea dei ricercatori
dell'Università di Palermo

VENERDI **20 NOVEMBRE 1987**

ALLE ORE **10**

A **ROMA** - ISTITUTO GEOLOGIA

**ASSEMBLEA
NAZIONALE
DEI
RICERCATORI**

===== SONO INVITATI I RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI E DELLE ASSOCIAZIONI DELL'UNIVERSITA' =====

ORDINE DEL GIORNO:

1. Valutazione della situazione.
 2. Eventuali iniziative di lotta.
 3. Posizione sul nuovo ministero 'Università-Ricerca'.
 4. Scelta dei candidati per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori nei comitati di consulenza del CNR, previa decisione dei criteri che gli eletti dovranno seguire all'interno dei comitati e del rapporto che dovranno tenere con la categoria.
-